

#### REPUBBLICA ITALIANA

#### IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

## Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

#### **SENTENZA**

sul ricorso numero di registro generale 1981 del 2007, proposto da: Soc. Gavarini Macchine s.r.l., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avv. Giacomo Mandina, Lorenzo Pieracci, con domicilio eletto presso Leonardo Bianchini in Firenze, via Masaccio, 235;

#### contro

Comunità Montana Amiata Val d'Orcia, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Leonardo Piochi, con domicilio eletto presso Luca Arinci in Firenze, via delle Cinque Giornate, 31;

### nei confronti di

Scal S.p.A.;

# per l'annullamento

della determinazione del responsabile Servizio forestazione ambiente

vincolo idrogeologico n. 653 del 23 luglio 2007 con la quale si è stabilito di "prendere atto" del verbale di gara in data 29.6.2007 per l'affidamento della fornitura di un miniescavatore girosagoma e di aggiudicare la fornitura medesima alla ditta SCAI s.p.a. per il prezzo complessivo di € 50.100,00, nonché di ogni altro atto connesso, presupposto e conseguente e, segnatamente, del detto verbale di gara in data 29.06.2007.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comunità Montana Amiata Val d'Orcia;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 19 giugno 2012 il dott. Bernardo Massari e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

#### FATTO

La ricorrente ha partecipato alla gara indetta dalla Comunità Montana Amiata Val d'Orcia per la fornitura di un miniescavatore girosagoma da aggiudicarsi "con la procedura del pubblico incanto secondo il metodo delle offerte segrete da confrontarsi con il prezzo base indicato nel bando" e fissato in € 60.000,00.

Al bando veniva allegato un capitolato tecnico con la descrizione delle caratteristiche del mezzo richieste in cui veniva precisato che "tali

caratteristiche, ad esempio, vengono riscontrate nel modello Hitachi Xaxis 35/U".

Alla gara erano ammesse tre ditte: SCAI s.p.a., Centromotor s.r.l. e Gavarini Macchine s.r.l. che presentava l'offerta più bassa.

La commissione, constatato che i modelli offerti erano tra loro diversi e perciò di non immediata comparazione, si riservava di valutare "le caratteristiche di ognuno, la conformità ai requisiti richiesti nel capitolato tecnico, il rapporto qualità-prezzo".

Eseguite le valutazioni necessarie, la commissione aggiudicava il contratto alla ditta SCAI s.p.a. che aveva offerto il prezzo di € 50.100,00 più IVA.

Con la delibera in epigrafe la Comunità montana stabiliva di prendere atto del verbale, aggiudicando definitivamente l'appalto alla controinteressata.

Contro tale atto si gravava la società in intestazione chiedendone l'annullamento, previa sospensione, e deducendo:

- Violazione del d.lgs. n. 358/1992 del bando di gara, nonché l'eccesso di potere per difetto di istruttoria, ingiustizia e disparità di trattamento.

Si è costituita in giudizio l'Amministrazione intimata instando per la reiezione del gravame.

Nella camera di consiglio del 13 dicembre 2007 la ricorrente ha rinunciato all'istanza di sospensione dell'atto impugnato, chiedendone la riunione al merito.

Alla pubblica udienza del 19 giugno il ricorso è stato trattenuto per la

decisone; è stato altresì depositato il dispositivo 20 giugno 2012 n. 1185.

#### DIRITTO

Gavarini Macchine s.r.l. impugna la determinazione del responsabile Servizio forestazione ambiente vincolo idrogeologico n. 653 del 23 luglio 2007 con la quale si è stabilito di "prendere atto" del verbale di gara in data 29.6.2007 per l'affidamento della fornitura di un miniescavatore girosagoma e di aggiudicare la fornitura medesima alla ditta SCAI s.p.a. per il prezzo complessivo di € 50.100,00.

Il ricorso non è suscettibile di accoglimento.

La ricorrente, dopo aver rilevato il vincolo autoimposto dall'Amministrazione attraverso il riferimento al d.lgs. n. 358/1992, sottolinea che l'art. 8, co. 6, di tale decreto vieta l'introduzione, nel capitolato d'appalto, di clausole che menzionino prodotti di una determinata fabbricazione o provenienza salvo che la menzione non sia accompagnata dalla dizione "o equivalente".

Ne discenderebbe che, attesa la surrogabilità delle caratteristiche richieste per il mezzo offerto, la commissione non avrebbe potuto privilegiare l'offerta della controinteressata per il solo fatto che questa avesse dichiarato di disporre di un mezzo Hitachi ZX 35U-2, affine ma non identico a quello individuato a titolo di esempio nel capitolato.

Posto, perciò, che la gara doveva essere aggiudicata con il criterio del prezzo più basso, non potevano esserci dubbi che l'affidamento del contratto sarebbe spettato alla ricorrente che aveva offerto il prezzo di € 34.900,00 più IVA.

Al contrario, la commissione, in aperta violazione del bando, avrebbe proceduto ad una valutazione tecnica, oltre che economica, aggiudicando, infine, la gara alla "migliore offerta economica per rapporto qualità prezzo".

L'affermazione non può essere condivisa.

La ricorrente muove dall'assunto della sostanziale equivalenza, sul piano delle caratteristiche tecniche e delle prestazioni, dei mezzi offerti dalle ditte concorrenti.

In realtà il capitolato tecnico, parte integrante del bando, specificava puntualmente i requisiti minimi richiesti e, a titolo meramente esemplificativo, indicava il modello Hitachi Xaxis 35U (in realtà, inesistente, ma univocamente individuabile nel modello Zaxis 35U, all'epoca prodotto dalla Hitachi).

Spettava, quindi, alla commissione di gara verificare la corrispondenza degli escavatori oggetto delle offerte a quello soddisfacente le caratteristiche richieste dal capitolato in relazione all'impiego del mezzo suddetto.

A tale attività, che la ricorrente erroneamente qualifica come valutazione discrezionale finalizzata ad una comparazione e alla sintesi qualità/prezzo tipicamente riservata agli appalti aggiudicati con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, fa riferimento la locuzione utilizzata dalla commissione nel verbale di "migliore offerta economica per rapporto qualità prezzo".

Fra i requisiti richiesti erano menzionate la larghezza di ingombro

(170 – 180 cm), in funzione dell'equilibrio da mantenere su terreni accidentati, il rapporto con l'altezza e il peso (35/40 q.), caratteristiche tecniche evidentemente ritenute essenziali dall'Amministrazione in ragione del tipo di impiego riservato al mezzo.

La successiva richiesta di integrare l'offerta con il prezzo necessario all'installazione di un climatizzatore è spiegabile con la circostanza che il modello offerto dalla ditta poi risultata affidataria ne era provvisto e, conseguentemente, al fine di poter comparare in modo omogeneo, rispettando anche la *par condicio* tra le concorrenti, si è ritenuto di dovere sollecitare le ditte partecipanti ad arricchire l'offerta originaria con tale *optional*.

Sulla scorta di tali premesse l'operato della commissione appare del tutto coerente e legittimo avendo riscontrato che l'escavatore offerto dalla ricorrente non possedeva le caratteristiche tecniche richieste (peso e larghezza d'ingombro inferiori a quanto prescritto dalla *lex specialis* di gara).

In tal senso non può che aderirsi all'orientamento secondo cui le puntuali specifiche tecniche contenute nel capitolato speciale d'appalto escludono che possa ritenersi equivalente l'offerta tecnica che se ne discosta con riferimento a parametri oggettivi di valutazione (T.A.R. Sicilia, Palermo, sez. II, 13 marzo 2007, n. 797).

Dunque, e conclusivamente, anche se il prezzo offerto dalla ricorrente era inferiore a quello della controinteressata, la commissione non ha potuto prenderlo in considerazione per la ragione che il mezzo oggetto dell'offerta non era conforme alle

caratteristiche tecniche volute dalla lex specialis di gara.

Il respingimento della prima parte della censura, relativa all'esclusione della ricorrente dalla procedura, esime poi dall'esame della seconda parte, relativa alla presunta non rispondenza al bando dell'offerta della controinteressata.

Parte ricorrente ha, infatti, evidenziato come l'interesse fatto valere in giudizio attenga all'aggiudicazione in proprio favore della procedura, senza mai prospettare un qualche interesse strumentale al rifacimento della gara; in questa prospettiva, è pertanto evidente come non abbia alcun interesse alla decisione delle ulteriori censure proposte, una volta che, per effetto del rigetto delle censure relative alla propria partecipazione alla gara, risulti confermata la legittimità dell'esclusione dalla procedura disposta all'Amministrazione.

Per le ragioni esposte il ricorso va, pertanto, rigettato.

Le spese del giudizio seguono la soccombenza come da liquidazione fattane in dispositivo.

# P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Seconda) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese di giudizio che si liquidano in € 3.000,00, oltre accessori di legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 19 giugno

# 2012 con l'intervento dei magistrati:

Luigi Viola, Presidente FF Bernardo Massari, Consigliere, Estensore Ugo De Carlo, Primo Referendario

## L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

# DEPOSITATA IN SEGRETERIA Il 05/07/2012

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)